

Allegato "C" all'atto N. 47844/33309 di repertorio del notaio
Giammatteo Rizzonelli

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita una fondazione sotto la denominazione **"FONDAZIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DI BOTTICINO ETS"**, con sede legale in **Botticino (BS)**, in **via Tito Speri n. 105**.

Art. 2 - Origine

La Casa di Riposo per Anziani di Botticino nasce in onore dei caduti di guerra e trae origine:

1. dalla donazione risultante dall'atto in data 14 settembre 1922 N. 5761/10522 di repertorio del notaio Enrico Perugini, registrato a Brescia il 19 settembre 1922 modello 1 al n. 633, da parte dei coniugi Cav. Moscheni e Sig.ra Vittoria Bettinzoli, di un fabbricato posto in via Tito Speri da destinarsi a sede della Casa di Riposo;
2. da donazione di privati - Enti ed Istituti;
3. da stanziamenti dell'Amministrazione Comunale di Botticino, finalizzati alla costruzione del nuovo fabbricato da destinarsi a sede della Casa di Riposo.

All'atto della istituzione aveva i seguenti scopi:

1. di provvedere anche gratuitamente, secondo i propri mezzi, al ricovero, al sostentamento ed assistenza, anche mediante interventi di prevenzione e riabilitazione, delle persone anziane o inabili al lavoro proficuo che avessero, secondo le disposizioni statali e regionali di settore diritto ad usufruire dell'assistenza pubblica ed aventi preferibilmente domicilio di soccorso nel Comune di Botticino,
2. consentire, entro il limite dei posti disponibili ed in armonia con le finalità espresse al punto precedente del presente statuto, l'ammissione a pagamento di anziani o inabili, non aventi diritto di usufruire dell'assistenza pubblica, con domicilio di soccorso nel Comune di Botticino o in altri Comuni, riservando posti letto per ricovero temporaneo e transitorio,
3. instaurare e consolidare ogni utile rapporto con Enti, Istituzioni e Associazioni.

Art. 3 - Oggetto e Scopi istituzionali

La Fondazione non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto privato, gode di propria autonomia ed opera nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalla vigente normativa statale, regionale e dal presente Statuto. Si avvale della propria autonomia per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività.

La Fondazione è dotata pertanto di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera con criteri aziendali improntando la propria attività a criteri

di efficienza, efficacia ed economicità. La Fondazione è priva di qualunque carattere partitico, sindacale, associazionistico dei datori di lavoro e associazionistico di categoria.

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come dai commi successivi del presente articolo, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo Settore, con priorità nei confronti di soggetti residenti nel Comune di Botticino. Spetta al regolamento di attuazione stabilire le modalità e i criteri di accesso ai servizi gestiti dalla Fondazione.

Per il raggiungimento delle predette finalità, esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

In particolare, la Fondazione si propone:

1. di provvedere alla fornitura delle prestazioni in regime residenziale attraverso ricovero temporaneo (ricoveri temporanei o di sollievo) o definitivo in struttura residenziale sia essa articolata in RSA che in alloggi protetti;

2. di provvedere alla fornitura di prestazioni semiresidenziali attraverso servizi quali il Centro Diurno Integrato ;

3. di prestare attività di fisiochinesiterapia e riabilitazione, di sostegno, di assistenza socio-sanitaria e di cura nell'igiene personale, anche ai non ricoverati che accedano ai servizi della struttura; di erogare prestazioni di competenza anche a domicilio attraverso i propri operatori sanitari, assistenziali, educativi e di riabilitazione, nonché alla fornitura di pasti a domicilio agli anziani in condizioni di non autosufficienza anche parziale, che intendano vivere presso la propria abitazione;

4. concorrere, per quanto di propria competenza, alla definizione delle politiche sociali del Comune di Botticino ed alla loro realizzazione;

5. collaborare con tutti gli enti e gli organismi di volontariato che operano in campo sociale alla costruzione di una rete integrata di servizi alla popolazione anziana.

La Fondazione può promuovere mediante convegni, conferenze, corsi di formazione, pubblicazioni, la crescita della cultura di solidarietà verso i più deboli e bisognosi, e in particolar modo, verso le persone con demenza. Potrà inoltre promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo o sperimentale, legati al divenire delle condizioni sociali del territorio.

La Fondazione, ai sensi dell'art.6 del d.lgs. 117/2017 e con atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione, può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la fondazione tra le attività diverse può porre in essere anche l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 117/2017.

Art. 4 - Patrimonio

L'amministrazione e la gestione del patrimonio dovranno essere finalizzate al perseguimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della propria attività istituzionale. E' fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento dello stesso.

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017, per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione reinveste interamente gli utili derivanti dall'attività di cui all'art. 3 del presente statuto.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate derivanti dalle attività di cui all'art. 5 e 6 del D.Lgs. 117/2017 a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 comma 3 del

D.Lgs.117/2017.

Art. 5 Mezzi Finanziari

L'Ente provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali:

- a) con rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività e servizi istituzionali;
- b) con donazioni, oblazioni o atti di liberalità, con contributi pubblici e privati e con ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione;
- c) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
- d) con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del d.lgs. 117/2017;
- e) con i redditi derivanti dal patrimonio;
- f) con i proventi derivati dall'attività di raccolta fondi svolta anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 6 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vicepresidente
- Il Direttore Generale;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore legale dei conti.

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione "CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DI BOTTICINO ETS" è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente.

I consiglieri sono nominati dal Sindaco del Comune di Botticino, senza vincolo di mandato o di rappresentanza, quale espressione della comunità territoriale di Botticino. La presente disposizione è qualificata come norma fondamentale dello Statuto posta a tutela della rappresentatività della comunità. Essa non è suscettibile di modificazione, abrogazione o deroga mediante delibera del Consiglio di Amministrazione. Ogni eventuale modifica della presente disposizione è nulla e priva di effetti se non previamente autorizzata, mediante atto formale, dall'Amministrazione comunale.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno un Presidente e un Vicepresidente alla prima adunanza presieduta dal Presidente uscente, se presente, o dal Consigliere Anziano per data di nomina o, in caso di contemporaneità di nomina, dal consigliere più anziano di età.

Nel rispetto delle tavole fondative per il Presidente, il Vice Presidente e i Consiglieri non è previsto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e

documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 8 - Requisiti degli Amministratori

Possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione solamente i soggetti con comprovata esperienza nei settori socio-sanitario o amministrativo-contabile o che abbiano ricoperto per almeno 2 (due) anni una carica pubblica.

Non possono essere nominati coloro che risultano:

1. in situazioni di incompatibilità previste dalla legge;
2. essere stati sottoposti a procedura fallimentare nei cinque anni precedenti la nomina;
3. trovarsi in situazione debitoria nei confronti della Fondazione.

E' titolo di preferenza nella scelta fra due o più candidati:

1. titolo di studio (laurea/diploma);
2. aver esercitato senza demerito cariche pubbliche in amministrazioni dello Stato o equiparate.

Art. 9 - Durata, rinnovo e decadenza del Consiglio di Amministrazione

I consiglieri, compreso il Presidente, durano in carica cinque anni e possono essere nominati al massimo per due mandati consecutivi.

La carica decorre dalla prima adunanza del nuovo Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri rimangono in carica fino alla data di naturale scadenza; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Entro i 90 (novanta) giorni precedenti alla data naturale della scadenza per fine mandato devono essere attivate le procedure per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione. A tal fine il Presidente del Consiglio stesso, entro il termine di cui sopra, comunica al soggetto titolare del diritto di nomina dei Consiglieri ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto, la scadenza per compimento del mandato richiedendo, nel contempo, di procedere alle designazioni dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri che, senza giustificati motivi di ordine familiare, di lavoro o di salute, non partecipano per più di tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, vengono dichiarati decaduti con deliberazione unanime del Consiglio di Amministrazione stesso.

Le dimissioni del Presidente e di ogni altro membro del Consiglio di Amministrazione non hanno effetto fino a quando il Consiglio non ne abbia preso atto.

In tutti i casi in cui, durante il mandato, venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Presidente o il Vice Presidente inoltra richiesta di nomina sostitutiva al soggetto titolare del diritto di designazione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto. I Consiglieri nominati in

sostituzione rimangono in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione di cui entrano a far parte. Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, per dimissioni , l'intero Consiglio si intenderà decaduto. Nel caso suddetto il Presidente, entro 10 (dieci) giorni, dal verificarsi di tale fattispecie , inoltra la richiesta di rinnovo del nuovo Consiglio di Amministrazione al soggetto titolare del diritto di nomina previsto dall'art. 7 del presente Statuto.

Il Consiglio scaduto per decorrenza del mandato o per la fattispecie prevista al comma precedente, rimane in carica per i soli affari di ordinaria amministrazione, nonché per gli atti urgenti ed indifferibili, con specifica indicazione dei motivi di urgenza ed indifferibilità, sino alla nomina del nuovo Consiglio; in caso di adozione di atti difformi da quelli sopra indicati, gli stessi saranno ritenuti nulli.

Ai membri del consiglio di amministrazione si applica l'art. 2382 cc.

Art. 10 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione e viene convocato obbligatoriamente almeno due volte all'anno, una per l'approvazione del bilancio preventivo e per la definizione delle linee programmatiche generali, l'altra per l'approvazione del bilancio d'esercizio. Il Consiglio potrà essere inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno due consiglieri. Lo svolgimento delle sedute può essere sia in presenza presso la sede, sia in modalità telematica.

La convocazione deve essere effettuata almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, i termini sono ridotti a un giorno prima della data prevista per la riunione.

La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

In fase di insediamento il Presidente uscente o, in caso di sua mancanza, il Vice Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione entro 15 (quindici) giorni dalla notifica dei provvedimenti di nomina ai singoli Consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere assunte con l'intervento della maggioranza dei membri assegnati ed a maggioranza degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale. Le deliberazioni in particolare riguardanti persone possono essere assunte a voti segreti, previa deliberazione del Consiglio.

I verbali delle deliberazioni sono redatti a cura del Direttore e devono essere firmati da tutti i Consiglieri che sono intervenuti.

Art. 11 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è il titolare dell'ordinaria

e straordinaria amministrazione.

In particolare il Consiglio:

- a) delibera all'unanimità le eventuali modifiche da apportare al presente Statuto e da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- b) delibera i Regolamenti per l'organizzazione della Fondazione e le loro modifiche;
- c) approva e redige il bilancio preventivo, d'esercizio e il bilancio sociale dell'Ente;
- d) documenta nel bilancio il carattere strumentale e secondario delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 eventualmente svolte;
- e) predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- f) approva il programma di conservazione e di valorizzazione del patrimonio immobiliare,
- g) delibera la dismissione e l'acquisto di beni immobili,
- h) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
- i) delibera le convenzioni con Enti, la costituzione e la modifica di forma associative istituzionali o cooperativistiche ammesse per legge;
- j) delibera le norme di organizzazione e funzionamento della Fondazione;
- k) nomina il Direttore Generale della Fondazione e le relative attribuzioni,
- l) nomina l'Organo di controllo e il Revisore Legale dei conti;
- m) delibera all'unanimità in merito allo scioglimento della Fondazione;

Al fine di favorire la crescita ed il consolidamento di tutte le iniziative operative della Fondazione a favore degli anziani, il Consiglio di Amministrazione con successivo regolamento adotterà gli strumenti necessari per permettere il costruttivo contributo propositivo delle persone direttamente interessate ai problemi connessi alla realtà della Fondazione.

Art. 12 - Adozione delle deliberazioni

Le delibere del Consiglio devono essere adottate con l'intervento della metà più uno dei Consiglieri ed a maggioranza assoluta degli intervenuti. Per le modificazioni dello statuto, o in merito allo scioglimento della Fondazione occorre la presenza di tutti i componenti del Consiglio ed il voto favorevole unanime.

I verbali delle sedute consiliari sono stesi dal Direttore e sottoscritti da tutti coloro che sono intervenuti alle adunanze.

Art. 13 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta in giudizio previa autorizzazione del

Consiglio di Amministrazione, cura i rapporti con gli altri Enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche e ogni altra organizzazione pubblica e privata inerente l'attività della Fondazione.

Esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega ed, in caso di comprovata urgenza e semprechè non sia possibile convocare il Consiglio di Amministrazione, adotta con ordinanza provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione. Le ordinanze presidenziali sono immediatamente esecutive ma devono essere ratificate, a pena di decadenza, dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile e comunque entro i successivi trenta giorni.

Art.14 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza od impedimento rappresentando la Fondazione di fronte ai terzi od in giudizio e dando esecuzione alle decisioni adottate dal consiglio.

Se fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati ad esercitare la carica sia il Presidente che il Vice Presidente, le loro funzioni sono assunte dal consigliere più anziano per data di nomina o, in caso di contemporaneità di nomina, dal consigliere più anziano per età.

Art.15 -L'Organo di controllo - Revisore Legale

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di controllo in composizione monocratica.

L'Organo di controllo esercita le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017.

Qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Organo di controllo, se in possesso dei requisiti di legge, svolge altresì le funzioni di Revisore legale dei conti.

In tal caso, il soggetto incaricato deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 39/2010 e possedere i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente.

L'Organo di controllo-Revisore legale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Ente e sul suo concreto funzionamento, nonché sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corretta redazione del bilancio.

L'incarico ha durata di 5 (cinque) anni ed è rinnovabile nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 16 -Libri sociali

La Fondazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D.lgs. n. 117/2017, adotta i libri sociali e le scritture contabili di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

L'obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali riguarda in particolare:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo;
- il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale.

La Fondazione è tenuta alla formazione di un documento (budget) all'inizio dell'esercizio e di un bilancio d'esercizio che è approvato entro il 30 (trenta) giugno dell'anno successivo.

Art. 17 - Il Direttore Generale

Il Direttore rappresenta il vertice gestionale della Fondazione, ed è nella dotazione organica, la figura apicale. E' il responsabile del personale, studia e propone al Consiglio i piani di sviluppo delle attività, pone in essere le decisioni del Consiglio di Amministrazione, esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità, esercita i poteri gestionali e tecnici in conformità agli indirizzi predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore è il funzionario incaricato dell'U.R.P.

Art. 18 Responsabile Sanitario

Il Responsabile Sanitario può essere nominato al di fuori della dotazione organica dal Consiglio di Amministrazione.

È responsabile dei servizi socio-sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari.

Art. 19 - Esercizi finanziari

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno ed è informato al principio del pareggio di bilancio.

L'ente è obbligato alla formazione del bilancio preventivo, e di esercizio annuale.

Art. 20 - Volontari

La fondazione può avvalersi di volontari che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. La Fondazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla Fondazione stessa, che in ogni caso devono

rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 21 - Durata ed estinzione della Fondazione

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La Fondazione si estingue, con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 27 e ss. del C.C.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

Laddove fosse impossibile provvedere nelle modalità di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che provvederanno allo scioglimento della Fondazione.

In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti ad altro Ente del Terzo Settore, che persegue finalità analoghe, indicato dal Consiglio di Amministrazione deliberante lo scioglimento.

Art. 22 - Norma finale

Alla Fondazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di legge, le norme del codice civile e di regolamento nella materia degli enti del terzo settore e, in particolare dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e /o integrazioni.

F.to TOGNAZZI Vincenzo

Dottor Giammatteo RIZZONELLI Notaio